Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Lunedì 20 marzo** — **Numero 66**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 213 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, col quale fu approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Veduti i regi decreti 26 gennaio 1913, n. 82, e 16 novembre 1919, n. 2353, coi quali furono approvate modificazioni e aggiunte al detto statuto;

Vedute le deliberazioni adottate dal Consiglio generale del Banco di Sicilia nella sessione straordinaria dei 1°, 2 e 3 maggio 1921, con cui vennero deliberate alcune proposte di modificazioni al detto statuto;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono introdotte nello statuto del Banco di Sicilia, approvato con il R. decreto 2 agosto 1908, n. 584, e modificato con i regi decreti 26 gennaio 1913, n. 82 e 16 novembre 1919, n. 2353, le modificazioni di cui appresso:

Art. 1. — Il Banco di Sicilia è un pubblico istituto di credito, autonomo, governato dal presente statuto. Il Ministero del tesoro ne ha la vigilanza a termini di legge.

Art. 3. — Sono conservate le sedi e le succursali attuali con facoltà di istituirne altre, ma nei soli capoluoghi di provincia.

La loro istituzione, trasformazione o soppressione, avrà luogo con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, in base a deliberazione presa dal Consiglio generale o su proposta del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa.

Le agenzie possono esistere in qualsiasi luogo del regno, ritenuto opportuno dal Banco; la loro istituzione, trasformazione o soppressione sarà fatta con decreto del Ministro del tesoro, e con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Il Banco può avere anche filiali, e cioè succursali e agenzie a Tripoli e a Bengasi e in altri luoghi della Tripolitania e della Cirenaica, a norma dell'art. 1° del R. decreto 10 dicembre 1912, n. 511 e del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82

Art. 4. — Le funzioni ed operazioni che il Banco è autorizzato a compiere, sono:

1° — **Emissione di biglietti a vista e al portatore, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi;**

2° — **Emissione di titoli nominativi, come all'articolo seguente;**

3° — Sconti ed anticipazioni;

4° — Conti correnti con interesse o senza ai termini di legge;

5° — Depositi a custodia;

6° — Impieghi all'estero e negoziazione di divisa estera.

7° — Operazioni di credito agrario e cassa di risparmio;

8° — Altre operazioni autorizzate da leggi speciali purchè deliberate dal Consiglio generale, su proposta del Consiglio di amministrazione o di propria iniziativa.

Il Banco può, inoltre, assumere il servizio delle Ricevitorie provinciali delle imposte dirette e fare anticipazioni alle provincie ai termini di legge.

Art. 5. — Il Banco può emettere, contro versamento della valuta corrispondente, i seguenti titoli nominativi:

a) — Vaglia cambiari ed assegni bancari trasmissibili per girata;

b) — Fedi di credito da L. 50 in più al nome di privati, ditte, società o pubbliche amministrazioni, trasmissibili per girata;

c) — Polizzini di somme inferiori a L. 50, trasmissibili come sopra;

d) — Polizze notate, tratte su fedi convertite in madrefedi;

e) — Tratte su piazze del regno, delle colonie e dell'estero all'ordine di terzi.

Art. 9. - Il Banco:

a) — accetta in custodia depositi di titoli e documenti, di verghe, monete d'oro e d'argento, gioie ed altri oggetti preziosi, secondo le norme stabilite nel regolamento;

b) — acquista e vende a contanti, o a termine, per proprio conto, tratte, cambiali ed assegni sull'estero, osservate le disposizioni di legge sugli Istituti di emissione:

c) — s'incarica per conto di terzi:

della compra e vendita di titoli a norma del regolamento, dell'incasso di effetti pagabili nelle piazze in cui abbia sedi, succursali, filiali o agenzie, ovvero una rappresentanza o corrispondenza diretta o indiretta;

della riscossione di titoli esigibili nel regno e all'estero;

del servizio di cassa a loro rischio.

Art. 10. — Il Banco può investire somme nei limiti stabiliti dalla legge in titoli emessi o garantiti direttamente dallo Stato ed in cartelle del proprio credito fondiario (1); può fare impieghi in cambiali sull'estero e in conti correnti all'estero, non destinati alla riserva per la circolazione e per i debiti a vista, nei limiti che saranno stabiliti dal Ministero del tesoro.

Art. 11. — Una sezione speciale esercita in Sicilia le operazioni di credito agrario a norma delle leggi e dei regolamenti relativi (2).

Essa ha patrimonio e gestione separati da quelli dell'azienda bancaria, ma è amministrata dal Consiglio di amministrazione del Banco.

Art. 12. — Il Banco esercita il servizio di Cassa di risparmio a norma delle leggi in vigore.

La gestione della Cassa di risparmio è tenuta separata da quella del Banco, ed è regolata da speciale statuto.

Art. 15. — I membri elettivi del Consiglio generale del Banco si rinnovano ogni biennio.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite. Esse, eccezione fatta dell'ufficio di consigliere di amministrazione, sono incompatibili con qualunque ufficio retribuito dal Banco, sia direttamente, sia indirettamente, a stipendio fisso o variabile.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente in via ordinaria o straordinaria, a vantaggio del Banco.

E' concessa però a quelli che non abbiano residenza in Palermo, una indennità di soggiorno di L. 50 per ogni seduta, fino ad un massimo di 5 sedute per ogni sessione e per ogni giorno di viaggio, così di andata come di ritorno.

Art. 20. — Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco:

1° esamina ed approva il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quelli del credito fondiario e del credito agrario dell'esercizio decorso, udita la relazione dei revisori dei conti.

2° Discute ed approva il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione durante il medesimo esercizio.

3° Delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, o di propria iniziativa, sulla istituzione, trasformazione o soppressione di sedi, succursali, filiali ed agenzie, a norma dell'articolo 3.

4° Approva le tabelle organiche del personale e le loro modificazioni.

5° Delibera, su proposta del Consiglio d'amministrazione o di propria iniziativa sulle modificazioni allo statuto e al regolamento da proporre al Governo.

6° Sceglie annualmente, nella sessione ordinaria, fra suoi membri:

a) tre delegati effettivi e uno supplente a far parte del Consiglio di amministrazione:

b) due revisori effettivi e due supplenti per l'esame dei conti dell'esercizio in corso.

7° Nomina le commissioni che crede necessarie per l'istruzione degli affari sottoposti alle sue deliberazioni, e per le inchieste e le verifiche che ritiene opportune.

8° Delibera sulle proposte da fare al Ministero del tesoro per la nomina, per il collocamento in aspettativa e in disponibilità, per la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale.

Il Consiglio generale non può deliberare validamente sopra argomenti che escano dalla competenza attribuitagli dal presente statuto.

Art. 22. — I delegati elettivi del Consiglio di amministrazione durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

I delegati elettivi, in seguito a deliberazione del Consiglio generale, potranno ricevere, a titolo d'indennità, oltre le spese di viaggio, per quelli che non hanno residenza abituale in Palermo, una diaria non superiore a L. 50, per ciascun giorno in cui intervengano al Consiglio di amministrazione e per ogni giorno di viaggio così di andata come di ritorno.

Art. 27. — Il Consiglio d'amministrazione:

1° delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore, per la parte che riguarda l'Istituto, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari, osservate le disposizioni di legge;

2° formula le proposte sulla creazione, il ritiro e l'abbruciamento dei biglietti al portatore, in conformità della legge e dei regolamenti;

3° determina le condizioni delle operazioni del Banco;

4° fissa la ragione dello sconto e quella dell'interesse sulle anticipazioni, osservate le leggi in vigore;

5° delibera sull'impiego dei fondi ordinari disponibili e sull'investimento dei capitali costituenti la massa di rispetto;

6° assegna alle sedi e succursali i fondi per i rispettivi

---

(1) Legge 7 luglio 1905, n. 349, art. 14.

(2) Leggi e regolamenti vigenti:
Leggi 29 marzo 1906, n. 100 — 15 luglio 1906, n. 383 — 2 febbraio 1911, n. 70 e relativi regolamenti, nonchè R. decreto 7 giugno 1920, n. 775 e relativo regolamento approvato con R. decreto 19 settembre 1920, n. 1418.

impieghi e prescrive le norme da seguirsi nella ripartizione di essi fra le varie specie di operazioni;

7° nomina i rappresentanti legali e i corrispondenti del Banco all'interno e all'estero;

8° approva e modifica le istruzioni di servizio ai termini del regolamento;

9° delibera sulle proposte da presentare al Consiglio generale per le modificazioni dello statuto e del regolamento;

10° Propone al Consiglio generale le tabelle organiche del personale con l'indicazione degli stipendi;

11° dà voto sulle proposte da farsi al Consiglio generale per la nomina, per il collocamento in aspettativa e in disponibilità, per la revoca, la destituzione e il collocamento a riposo del segretario generale;

12° nomina, secondo le tabelle organiche, i direttori e gli altri impiegati del Banco, e prende tutti i provvedimenti di sua competenza che li riguardano, a norma del regolamento;

13° determina le cauzioni che devono essere prestate dai cassieri e dagli altri impiegati aventi responsabilità materiali, e, ai termini del regolamento, ne delibera lo svincolo;

14° delibera, in conformità dell'art. 3, sulle proposte da presentare al Consiglio generale per la istituzione, la trasformazione o la soppressione di sedi, succursali, filiali od agenzie;

15° approva i contratti da cui derivi all'Istituto impegno per somma eccedente le L. 5000;

16° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari sulle transazioni di liti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi e sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte dell'Istituto, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, eccede le L. 5000.

Delibera altresì sulla vendita e sulla permuta dei beni immobili del Banco.

La vendita dei beni immobili iscritti in inventario per un valore superiore a L. 10.000 deve farsi per asta pubblica.

I detti beni si possono vendere anche a trattative private in caso di diserzione di due incanti consecutivi, purchè vengano mantenute o migliorate le condizioni e il prezzo fissati per l'ultimo incanto, e nei casi d'urgenza, purchè la vendita abbia luogo per un prezzo non inferiore a quello per il quale i beni sono pervenuti all'Istituto, aumentato degli accessori.

Per i beni che abbiano un valore d inventario non maggiore di L. 10.000 le vendite possono farsi tanto per asta pubblica, quanto a trattative private.

Un elenco delle vendite, delle permute, delle cessioni, dei concordati, degli stralci e delle transazioni deliberati nell'anno, deve essere comunicato al Consiglio generale nella sua adunanza in sessione ordinaria;

17° delibera le cancellazioni, le riduzioni, le restrizioni e le posterghe di ipoteche inscritte a favore del Banco, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito di sorte cui si riferiscono non sia interamente estinto od ecceda le L. 5000.

18° esamina il bilancio consuntivo dell'azienda bancaria e quelli speciali del credito fondiario e del credito agrario, nonchè i relativi conti dei profitti, delle spese e delle perdite, da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.

19° discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo della Cassa di risparmio.

Il bilancio consuntivo, insieme con una relazione sull'andamento generale de servizio, sarà presentato dal Consiglio generale in allegato al bilancio consuntivo dell'azienda bancaria.

Art. 29. — Esso rappresenta il Banco di fronte ai terzi. Convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione del Banco; ed è incaricato della esecuzione del regolamento e delle deliberazioni di detti consigli.

1° Interviene con voto deliberativo alle tornate dei Consigli medesimi;

2° provvede all'ordinamento generale del servizio;

3° presenta al Consiglio d'amministrazione:

a) per l'esame, i bilanci dell'azienda bancaria e quelli speciali per il credito fondiario ed agrario, da sottoporre alla approvazione del Consiglio generale, coi relativi rendiconti;

b) per l'esame e l'approvazione, il rendiconto e i bilanci preventivi e consuntivi della Cassa di risparmio.

4° provvede alle operazioni in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e in divisa estera, osservando le disposizioni di legge;

5° in casi eccezionali ha facoltà di variare le assegnazioni fatte agli stabilimenti, per i rispettivi impieghi, salvo a riferirne al Consiglio di amministrazione ne la prima adunanza;

6° provvede, sulla proposta dei direttori degli stabilimenti, alla restituzione delle somme che oltrepassino le L. 4000, dovute dal Banco su fedi di credito, polizze e polizzini ed altri titoli nominativi dispersi, previe le formalità e le cautele richieste dai regolamenti;

7° stipula i contratti e può delegarne la stipulazione, anche mediante semplice lettera, a funzionari e ad impiegati del Banco.

8° consente la traslazione ed il tramutamento delle rendite nominative sul debito pubblico appartenenti al Banco, nonchè la cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore del Banco sulle dette rendite nominative e su qualunque altro titolo a debito dello Stato;

9° consente la restituzione dei titoli dati in cauzione dai corrispondenti dell'Istituto, nonchè la sostituzione totale o parziale dei titoli stessi;

10° delibera sulle cessioni di crediti, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sugli stralci, sui componimenti bonari, sulle transazioni di liti pendenti, sulla rinunzia a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sul concorso del Banco a pubblici incanti, quando il credito di sorte degli Istituti, cui gli indicati provvedimenti si riferiscono, non ecceda le L. 5000;

11° consente la cancellazione, la riduzione, la restrizione e la posterga, nonchè la surroga in favore di terzi delle ipoteche e di qualunque formalità ipotecaria annotata a favore del Banco, quando il credito di sorte, cui si riferiscono, sia estinto, o, non essendo estinto, non ecceda le L. 5000.

Consente la riduzione e la restrizione delle indicate formalità ipotecarie, nonchè la parziale surroga in favore di terzi, in proporzione dell avvenuta diminuzione del credito.

12° di fronte ai terzi ed ai conservatori delle ipoteche ha facoltà in tutti i casi, e quindi anche in quelli di cui all'art. 27, n. 17 senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la riduzione, la restrizione, la postergazione, i sub-ingressi, le annotazioni nelle ipoteche ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria;

13° presenta al Consiglio d'amministrazione la terna per la nomina del segretario generale e le proposte degli altri provvedimenti che lo riguardano, agli effetti dell'art. 32 del del presente statuto;

14° propone allo stesso Consiglio i provvedimenti riguardanti il personale che, a norma del regolamento, siano di competenza del Consiglio medesimo, e prende sulla stessa materia quegli altri provvedimenti che rientrino nelle proprie attribuzioni;

15° senza diminuzione della propria responsabilità, può delegare ai consiglieri governativi funzioni amministrative (articolo 23, secondo comma), e può farsi coadiuvare in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il loro diretto concorso;

16° propone al Consiglio d'amministrazione i nomi dei corrispondenti e rappresentanti del Banco all'interno e all'estero;

17° ordina le verifiche, le ispezioni e le inchieste che crede necessarie;

18° destina gli avvocati e i procuratori per la difesa del Banco nelle cause in cui esso sia impegnato;

19° destina gli ingegneri per i lavori ordinari di carattere tecnico, scegliendoli nell'albo approvato dal Consiglio di amministrazione;

20° esamina e sottoscrive le situazioni generali del Banco;

21° fa al Consiglio di amministrazione ed al Consiglio generale tutte le proposte che giudica utili al Banco ed al buon andamento dell'amministrazione, sia nei rapporti col pubblico, sia nei rapporti interni;

22° in generale, compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificamente al Consiglio di amministrazione.

Art. 32. — Il segretario generale è nominato dal Ministro del tesoro, sopra una terna proposta dal Consiglio generale.

Su proposta del Consiglio stesso, il Ministro del tesoro provvede al collocamento in aspettativa o in disponibilità, alla revoca, alla destituzione e al collocamento a riposo del detto funzionario.

Egli è alla immediata dipendenza del direttore generale e lo coadiuva in tutte le sue incombenze; è capo del personale, vigila sull'andamento generale degli uffici del Banco, ed esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.
Sedi, succursali, filiali e agenzie

Art. 33. — Le sedi, succursali e filiali del Banco sono amministrate dai direttori, sotto la vigilanza dell'amministrazione centrale.

Art. 33-bis. — La rappresentanza giuridica delle sedi, delle succursali, delle filiali e delle annesse agenzie del luogo, spetta, di fronte ai terzi, ai direttori, quella delle altre agenzie, agli agenti.

Art. 34. — I direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 35. — I direttori firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate e altri titoli e documenti per i quali sia prescritta la firma del direttore.

Essi hanno facoltà di delegare la detta firma ad altri impiegati a norma del regolamento; impiegano le somme poste a loro disposizione nei limiti e secondo le istruzioni della Direzione generale, e curano la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'amministrazione centrale:

eseguono operazioni di divisa estera, osservando le disposizioni della Direzione generale,

vigilano sulla regolare gestione delle casse;

eseguono o dispongono verifiche di cassa, del portafoglio e quelle altre che credano necessarie riferendone il risultato alla Direzione generale;

destinano, in caso d'urgenza, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, scegliendo questi ultimi nell'albo approvato dal Consiglio d'amministrazione e dandone avviso alla Direzione generale;

prendono, riguardo al personale, i provvedimenti di loro competenza;

in caso di assenza o di legittimo impedimento sono sostituiti nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 36. — Gli stabilimenti del Banco autorizzati allo sconto hanno non più di dodici e non meno di sei commissari di sconto nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore generale, ai sensi del regolamento.

I medesimi durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.

Ad ogni seduta della Commissione di sconto, oltre al preposto allo stabilimento, che ne ha la presidenza, debbono intervenire a turno due commissari.

Il preposto ha facoltà di non dar corso alla ammissione di effetti deliberata dalla Commissione di sconto informandone le Direzione generale.

E' vietato lo sconto di effetti che portino la firma di impiegati del Banco.

Gli effetti accettati, girati o presentati al Banco da commissari di sconto o da ditte e società commerciali delle quali i commissari medesimi siano soci o nelle quali esercitino qualche ufficio, non possono essere ammessi allo sconto se non da una Commissione alla quale nessuno di essi prenda parte.

I componenti del Consiglio generale e quelli del Consiglio di amministrazione non possono far parte delle commissioni di sconto nè intervenire alle sedute di esse.

Art. 37. — Le agenzie sono poste alla dipendenza delle sedi o delle succursali e delle filiali.

Il personale, le funzioni e le modalità dei servizi sono stabiliti dal regolamento, o da speciali istruzioni approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio medesimo può nondimeno, conferire a talune agenzie una parziale autonomia, limitato, cioè, a determinati servizi, dei quali siasi riconosciuta una spiccata importanza e constatato un effettivo congruo rendimento.

Art. 37-bis. — In conformità del R. decreto 26 gennaio 1913, n. 82, le filiali di Tripoli e di Bengasi e quelle che possono essere istituite in altri luoghi della Tripolitania e della Cirenaica, a mente dell'art. 3 del presente statuto, formano una sezione speciale con gestione separata.

Esse possono fare tutte le operazioni previste dal presente statuto e anche altre di cui sia riconosciuta la opportunità in armonia ai bisogni di quei luoghi.

All'uopo è assegnato alla sezione un fondo speciale di esercizio di 3 milioni di lire nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1912, n. 1346.

Le norme per la gestione, le operazioni e l'ordinamento degli stabilimenti in Libia, in quanto differiscano da quelle indicate in questo statuto per le sedi, succursali e agenzie nel Regno, sono quelle stabilite dal R. decreto 1° maggio 1913, n. 508.

Le eventuali modificazioni o aggiunte dovranno essere approvate su proposta del Consiglio generale o con R. decreto promosso dal Ministro del tesoro d'accordo col Ministro delle colonie.

Art. 38. — Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco, per le promozioni di grado, per gli aumenti periodici di stipendio e per tutto ciò che si attiene al personale, saranno stabilite col regolamento.

Il collocamento a riposo, o in disponibilità, o in aspettativa, il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di studi superiori, la ritenuta per pensione cui è subordinato tale riconoscimento, la pensione o la indennità conseguente da collocamento a riposo, gli assegni di disponibilità e di aspettativa e le indennità di missione e di trasferta degli impiegati del Banco, sono regolati dalle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, salvo le disposizioni speciali dell'articolo 11 dell'alleg. T. alla legge 8 agosto 1895, n. 486, del R. decreto 30 novembre 1895, n. 690, e dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804, e dell'art. 305 del regolamento generale del Banco approvato con R. decreto 16 ottobre 1913, n. 1283.

Alle controversie fra gli impiegati del Banco e l'amministrazione di esso, per la liquidazione delle pensioni, è estesa la giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 41. — I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito, gli stabilimenti industriali, i componenti e i rappresentanti di ditte commerciali, e in genere coloro i quali abbiano una esposizione cambiaria permanente col Banco non possono essere eletti a far parte a qualsiasi titolo, del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione.

I direttori e gli amministratori degli Istituti di credito, che

non si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente, possono far parte del Consiglio generale, ma non possono essere delegati al Consiglio di amministrazione.

Più componenti di una medesima ditta o più gerenti o amministratori di una stessa società in nome collettivo non possono far parte del Consiglio generale, nè del Consiglio d'amministrazione.

Non possono parimenti far parte dei detti Consigli coloro che abbiano o abbiano ceduto una lite vertente col Banco, anche come amministratori di ditte e società commerciali o industriali, gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause vertenti tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che abbiano lasciato cadere in sofferenza effetti cambiari o siano per qualsiasi titolo debitori inadempienti verso il Banco o le sue aziende o abbiano comunque cagionate perdite all'uno o alle altre.

Art. 42. — Non possono far parte delle commissioni di sconto i falliti, il nome dei quali non sia stato cancellato dall'albo secondo le disposizioni del Codice di commercio, coloro che, quantunque non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali e coloro che abbiano o abbiano ceduto liti vertenti col Banco o con le sue aziende, anche come amministratori di ditte, società commerciali o industriali o abbiano effetti in sofferenza o che siano, per qualsiasi motivo, debitori inadempienti verso il Banco medesimo e aziende annesse.

Il padre e il figlio, il suocero e il genero, i fratelli, i cognati, lo zio ed il nipote, e, più componenti di una medesima ditta, gerenti o amministratori di una stessa società, non possono fare contemporaneamente parte di una Commissione di sconto.

Disposizione transitoria.

Art. 45. —

(soppresso).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

DE NAVA

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 138 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 25 febbraio 1921 del Consiglio Provinciale di Mantova - 13 giugno e 8 agosto 1921 della Deputazione Provinciale di Mantova — 13 aprile e 8 agosto 1821 del Consiglio provinciale di Verona — 9 settembre 1921 della Deputazione provinciale di Verona — 21 febbraio e 9 marzo 1921 del Consiglio comunale di Mantova — 28 maggio 1921 della Giunta municipale di Mantova — 10 settembre 1921 del Commissario prefettizio di Mantova — 18 febbraio e 13 marzo 1921 del Consiglio comunale di Porto Mantovano — 27 maggio 1921 del Commissario prefettizio di Porto Mantovano — 9 agosto 1921 del R. Commissario di Porto Mantovano — 13 marzo e 2 aprile 1921 del Consiglio comunale di Marmirolo — 28 maggio 1921 del Commissario prefettizio di Marmirolo — 13 febbraio e 13 marzo 1921 del Consiglio comunale di Roverbella — 29 maggio 1921 del Commissario prefettizio di Roverbella — 30 agosto 1921 dal R. Commissario di Roverbella — 26 febbraio, 25 maggio e 18 giugno 1921 dal Consiglio comunale di Valeggio sul Mincio — 6 febbraio, 28 maggio e 3 giugno 1921 del Consiglio comunale di Monzambano — 1° e 26 giugno 1921 del Consiglio comunale di Peschiera sul lago di Garda, dirette a promuovere la costituzione di un Consorzio per la costruzione e l'esercizio della ferrovia a scartamento normale ed a trazione elettrica Mantova—Peschiera a norma ed agli effetti dell'art. 10 e seguenti del Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto lo schema dello statuto consorziale approvato nell'assemblea dei rappresentanti di detti Enti nella adunanza del 21 settembre 1921;

Visto il citato Testo unico approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i Lavori pubblici e per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato lo statuto del Consorzio costituito fra le Provincie di Mantova e di Verona ed i Comuni di Mantova, Marmirolo, Monzambano, Porto Mantovano, Roverbella, Valeggio sul Mincio e Peschiera sul Lago di Garda per la costruzione e l'esercizio della ferrovia Mantova—Peschiera, nei termini dello schema approvato nell'assemblea dei rappresentanti consorziali nell'adunanza del 21 settembre 1921.

Art. 2.

Un esemplare del predetto statuto viene vistato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici.

Con l'approvazione del predetto statuto s'intende impregiudicata ogni determinazione del Governo circa il riconoscimento della cessione della concessione della ferrovia predetta a favore del Consorzio da parte della Società Anonima Ferrovia Mantova—Peschiera, attuale concessionaria della linea.

Ordiniamo che il presente Decreto munito, del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — MICHELI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

STATUTO
per il Consorzio della ferrovia Mantova-Peschiera

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Art. 1) Fra le Provincie di Mantova e Verona ed i Comuni di Mantova, Marmirolo, Monzambano, Porto Mantovano, Roverbella, Valeggio sul Mincio e Peschiera si è costituito un Consorzio allo scopo di procedere alla Costruzione ed all'esercizio della ferrovia a scartamento normale a trazione elettrica *Mantova-Peschiera* in sostituzione della *Società Anonima Ferrovia Mantova-Peschiera*, previa revisione da parte del Governo, dell'atto di concessione che dovrà essere coordinato alle disposizioni in vigore, specie per quanto riflette le migliori condizioni economiche fatte dallo Stato ai concessionari esercenti di Ferrovie pubbliche.

DENOMINAZIONE E DURATA DEL CONSORZIO

Art. 2) Il Consorzio sarà denominato « *Consorzio interprovinciale per la ferrovia Mantova-Peschiera* » e s'intenderà continuativo per tutta la durata della concessione della linea.

In caso di subconcessione ad altri della costruzione ed esercizio della Ferrovia in parola, o soltanto dell'esercizio, il Consorzio rimarrà in funzione per la tutela dei suoi diritti in rapporto alla subconcessione stessa.

MEZZI DEL CONSORZIO

Art. 3) Il Consorzio provvederà alla costruzione ed esercizio della Ferrovia con i seguenti mezzi:

a) con la sovvenzione governativa;

b) con la contribuzione degli Enti consorziali;

c) con i proventi dell'esercizio.

Le contribuzioni degli Enti consorziati colmano la differenza che si verificherà durante la costruzione della linea fra le quote di sussidio Governativo che possono essere destinate alle spese di costruzione e l'ammontare effettivo del dispendio stesso, durante l'esercizio fra le spese di questo e le sue entrate lorde.

Gli Enti consorziali concorrono con le seguenti percentuali:

Provincia	di	Mantova	56,5 %
»	»	Verona	17,- %
Comune	»	Mantova	18,1 %
»	»	Porto Mantovano	3,1 %
»	»	Marmirolo	5,6 %
»	»	Roverbella	4,4 %
»	»	Valeggio sul Mincio	9,1 %
»	»	Monzambano	3,1 %
»	»	Peschiera	3,1 %

La quota della Provincia di Verona non potrà però superare complessivamente le lire 2.800.000.

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 4) Il Consorzio è retto dall'Assemblea Generale, costituita dai rappresentanti degli Enti consorziati, ed è amministrato da un Comitato permanente.

ASSEMBLEA GENERALE E SUA COSTITUZIONE

Art. 5) L'Assemblea generale consta di numero 16 (sedici) membri in ragione di uno per ogni milione, o frazione di milione, di concorso degli Enti in rapporto al preventivo di spesa e cioè:

Cinque per la Provincia di Mantova;
Due per la Provincia di Verona;
Due per il Comune di Mantova;
Uno per il Comune di Porto Mantovano;
Uno per il Comune di Marmirolo;
Uno per il Comune di Roverbella;
Due per il Comune di Valeggio;
Uno per il Comune di Monzambano;
Uno per il Comune di Peschiera.

Detti Membri sono eletti dai rispettivi Consigli Provinciali o Comunali, anche all'infuori dei propri membri.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Sua convocazione e adunata.

Art. 6) Le tornate ordinarie dell'Assemblea avranno luogo due volte all'anno rispettivamente entro i mesi di maggio e di ottobre.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consorzio, nominato dal Comitato permanente a sensi del successivo articolo 7°.

Egli presenterà relazione scritta sull'azienda Consorziale che dovrà essere comunicata a tutti i Consigli delle Amministrazioni aderenti al Consorzio.

L'Assemblea nella tornata di maggio discuterà il conto consuntivo dell'anno precedente e nella tornata di ottobre esaminerà ed approverà il bilancio preventivo dell'anno susseguente.

L'Assemblea può riunirsi anche straordinariamente ogni volta il Presidente del Consorzio lo creda opportuno, quando ne sia fatta richiesta scritta da quattro membri, almeno, dell'Assemblea.

Tanto per le adunanze ordinarie, come per quelle straordinarie, l'invito a parteciparvi dovrà essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data fissata per la convocazione.

Oltre le attribuzioni spettanti all'Assemblea consorziale per l'approvazione dei contratti di costruzione, cessione o esercizio della Ferrovia consorziale, per le spese straordinarie, per i bilanci annui, per il riparto delle spese e degli utili in proporzione delle quote di consorzio, essa è chiamata a deliberare:

a) sulle eventuali modificazioni dello Statuto che dovranno, in ogni caso, sottoporsi alla approvazione governativa;

b) sulla convenzione da stipularsi col Governo per la concessione della linea in parola e modificazione delle convenzioni intercorse fra Governo e Società per la ferrovia Mantova-Peschiera;

c) sulla nomina dei Membri del Comitato permanente;

d) sull'approvazione di un regolamento interno per la gestione del Consorzio e di un regolamento, o pianta organica per i propri impiegati;

e) sulla nomina degli impiegati che dovranno presiedere sia la costruzione, come l'esercizio della linea;

f) su tutti gli atti che eccedano la ordinaria amministrazione, quali l'autorizzazione a stare in giudizio e le spese eccedenti le lire 25.000 ecc.

COMITATO PERMANENTE - SUA COSTITUZIONE

Art. 7) Il Comitato permanente si compone di cinque membri dei quali due, almeno, dovranno essere scelti fra quelli nominali delle Provincie di Mantova e di Verona in modo che ogni Provincia abbia uno dei propri rappresentanti nel Comitato stesso.

Tali membri sono nominati dall'Assemblea generale del Consorzio a maggioranza assoluta di voti.

Il Comitato permanente nomina nel proprio seno il Presidente del Consorzio, cui spetterà di presiedere tanto il Comitato, quanto l'Assemblea generale.

Il Comitato si adunerà nei casi, e con le modalità che saranno prescritte dal Regolamento interno, di cui al precedente articolo 6°).

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PERMANENTE

Art. 8) Il Comitato amministra il Consorzio e svolge quell'azione che occorre per conseguire lo scopo, salve le attribuzioni dell'Assemblea di cui all'art. 6°).

In generale il Comitato provvede a tutti gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, compila i bilanci preventivi e consuntivi, prepara ed eseguisce le deliberazioni dell'Assemblea,

sura l'esatto adempimento della concessione, comunica il bilancio annuale approvato dall'Assemblea ai corpi morali del Consorzio ed ai Prefetti delle Provincie.

In caso di somma urgenza il Comitato può prendere le deliberazioni spettanti all'Assemblea, salvo la ratifica della medesima, da promuoversi nel più breve termine possibile mediante convocazione straordinaria di essa.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 9) Il Presidente del Consorzio rappresenta legalmente a tutti gli effetti civili ed amministrativi il Consorzio stesso.

Egli convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato.

In caso di assenza temporanea o impedimento del Presidente effettivo, ne fa le veci il membro più anziano del Comitato.

In caso di vacanza di posto, fungerà da Presidente, fino alla surrogazione, il membro più anziano per nomina, ed a parità di condizione di nomina, il membro più anziano di età.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ASSEMBLEA ED AL COMITATO

Validità delle Adunanze.

Art. 10) Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di metà almeno dei componenti di essa.

Però per la seconda convocazione, che potrà aver luogo almeno due ore dopo la prima, sarà sufficiente il terzo dei membri.

Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo è sempre necessario l'intervento di almeno tre (3) membri.

VOTAZIONI

Art. 11) Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono fatte a voto palese; quando però si tratti di persone, la votazione deve aver luogo per schede segrete.

DURATA DELLE CARICHE E SURROGAZIONI

Art. 12) I componenti dell'Assemblea e del Comitato, compreso l Presidente del Consorzio, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

In caso di sostituzione i surroganti compiranno il periodo quadriennale dei surrogati.

UFFICI DEL CONSORZIO

Art. 13) Il Consorzio avrà la propria sede, che sarà fissata dall'Assemblea, possibilmente presso uno degli Enti Consorziati ed avrà impiegati propri, secondo la pianta organica approvata come all'articolo 6°) lettera *d).*

SERVIZIO DI CASSA

Art. 14) Il servizio di cassa sarà disimpegnato dal Cassiere dell'Ente presso cui abbia sede il Consorzio o da un Istituto di credito del luogo.

Le particolari mansioni e retribuzioni saranno oggetto del regolamento interno, di cui all'articolo 6° lettera *d).*

ESERCIZIO FINANZIARIO-SPESE

Art. 15) L'esercizio finanziario si compie ad anno solare.

Il bilancio delle spese ed entrate dovrà essere comunicato a tutti gli Enti Consorziati non appena approvato dall'Assemblea nell'adunanza ordinaria di ottobre, perchè essi possano stanziare la quota a ciascuno incombente in proporzione della percentuale di cui all'art. 3°).

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Art. 16) Sciogliendosi per qualsiasi ragione il Consorzio si procederà alla liquidazione di tutte le attività e di tutte le passività.

Soddisfatti gli obblighi assunti, qualsiasi rimanenza sarà divisa fra i vari Enti nella stessa proporzione con cui ciascuno di essi ha contribuito alla costruzione della ferrovia.

OSSERVANZA DELLE LEGGI

Art. 17) Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto saranno osservate le disposizioni sancite dalle leggi generali e speciali vigenti in materia, e le disposizioni dell'Autorità tutoria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE GENERALI

Art. 18) *Regolamento interno – Regolamento organico per gli impiegati;*

Dopo l'approvazione governativa del presente Statuto ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regio decreto d'approvazione dello Statuto stesso, dal Comitato dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento interno per la gestione del Consorzio ed il Regolamento e pianta organica per gli impiegati.

SUBINGRESSO DEL CONSORZIO ALLA SOCIETÀ ANONIMA MANTOVA-PESCHIERA ED ALLE PROVINCIE DI VERONA E MANTOVA

Art. 19) Il Consorzio subentrerà in relazione agli accordi intervenuti fra la Società anonima ferrovia Mantova-Peschiera e le Provincie di Mantova e di Verona nelle ragioni della Società stessa e subentrerà in tutte le obbligazioni, appalti e disposizioni per la costruzione della ferrovia di cui trattasi, che le due Provincie di Mantova e di Verona, allo scopo di sollecitarne la costruzione, hanno assunto, concordato e dato nel periodo precedente all'entrata in vigore del presente Statuto.

Monzambano, 21 (ventuno) settembre 1921 (millenovecentoventuno).

Firmati all'originale:

Murari Mario – Tito Zaniboni – Barrai Silvio – Tullio Tomba – Ezio Malagutti – dott. Cesare Rabbi – Vivenza dott. Franklin – Sandrini Simone – Girardi Alessandro – Francesco Verdina – Umberto Murari – Giuseppe Turina – avv. Guido Togliani – Bonatti Vittorio – Filoteo Lozzi – Giovanatti Primo – Rebecchi Enea – dott. Tito Azzini, notaio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re, come da decreto in data 29 Gennaio 1922.

Il Ministro dei LL. PP.
MICHELI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, concernente provvedimenti finanziari a favore degli Istituti di credito delle nuove Provincie, non aventi scopo di lucro;

DETERMINA:

Art. 1.

Gli Istituti di credito di cui al R. decreto 9 dicembre 1920 n. 1883, dovranno redigere il bilancio al 19 aprile 1919, nei modi indicati all'art. 1 del decreto stesso e stilato in corone, nonchè il bilancio alla sera dello stesso giorno 19 aprile 1919, redatto giusta l'art. 2 del decreto medesimo e stilato in lire italiane.

Per crediti in corone esigibili in lire, ai sensi dell'art. 2 del ripetuto R. decreto, s'intendono soltanto i crediti ai quali trovano applicazione i decreti sulla regolazione della valuta e per i quali è da adottarsi il ragguaglio del 60 0|0 nella conversione in lire. Gli altri crediti in corone, esigibili in lire, in virtù dei trattati di pace e di accordi internazionali, verranno compresi fra i crediti di dubbia esigibilità e calcolati al prezzo di mer-

cato, salvo a computare fra le sopravvenienze di liquidazione le somme che saranno realizzate in più od in meno del previsto.

Per quanto riguarda i titoli, il loro valore sarà ugualmente da inserirsi in bilancio con un importo corrispondente ai prezzi fatti alla sede dell'Istituto od al prossimo mercato, entro i confini del Regno, dopo la pubblicazione del decreto pel cambio della valuta, ed al 20 aprile 1919, per la vendita di tali crediti o titoli verso corone convertibili.

Come corone convertibili si intendono quelle delle quali il compratore sapeva che avrebbe potuto convertirle in lire al 40 0[0 oltre il buono, e, cioè, al 60 0[0.

I prestiti di guerra dell'Austria saranno valutati ad un prezzo convenzionale di lire 0,10 per ogni 100 corone nominali ed esclusivamente agli effetti del bilancio.

I titoli dei prestiti prebellici dell'Austria assunti dallo Stato italiano in seguito alle disposizioni del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584, saranno calcolati al valore attuale.

Art. 2.

La dimostrazione del disavanzo, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 9 aprile 1920, n. 1883, verrà fatta nel modo seguente e dovrà essere accompagnata dai bilanci redatti ai termini del precedente articolo 1 di questo decreto.

Sarà accertata la cifra del passivo alla sera del 19 aprile 1919.

Dal passivo verranno detratti:

1° l'importo corrispondente al complesso dei debiti effettivamente pagabili in corone;

2° l'importo corrispondente alla cassa esistente al 19 aprile 1919, cambiata in lire al 40 0[0 più il buono del 20 0[0;

3° l'importo corrispondente alle somme introdotte da oltre la linea di armistizio dopo il 19 aprile 1919 e convertito al 60 0[0;

4° l'importo corrispondente ai crediti in corone, che possono essere effettivamente riscossi in lire al 60 0[0 dai clienti e dai debitori degli Istituti;

Dalla somma residuata, convertita in lire al 60 0[0 saranno detratti:

5° l'importo corrispondente al valore al 19 aprile 1919 delle somme investite in corone od esigibili in corone;

6° l'importo corrispondente al valore commerciale al 19 aprile 1919 dei crediti esigibili al di là dei confini del Regno o di dubbia esigibilità;

7° l'importo corrispondente al valore commerciale al 19 aprile 1919 dei titoli;

8° l'importo corrispondente al valore alla data di compilazione del bilancio degli altri attivi degli Istituti già compresi nel bilancio al 20 aprile 1919, non investiti in crediti in corone, e segnatamente gli stabili ed i mobili;

9° l'importo corrispondente al 20 0[0 non assegnabile per i debiti di fronte a persone estere, pagabili in ragione del 40 0[0 in luogo della misura normale del 60 0[0.

La differenza sarà la cifra del disavanzo coperto dalla garanzia statale.

Art. 3.

La differenza di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, calcolata in relazione all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, sarà iscritta nella parte attiva del bilancio degli Istituti quale fondo infruttifero di garanzia dello Stato.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1921 in poi e non oltre i 25 anni il tesoro sarà addebitato degli interessi sulle somme del disavanzo accertato per ogni Istituto, diminuito delle somme anticipate ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883. Tali interessi verranno addebitati al saggio ufficiale dello sconto diminuito di 50 centesimi.

Per il periodo dal 20 aprile 1919 al 31 dicembre 1920 il tesoro sarà addebitato degli interessi sulle somme corrispondenti al disavanzo, al tasso effettivo dei depositi e dei conti correnti.

Art. 5.

L'ammontare degli utili di liquidazione delle attività che hanno dato luogo al disavanzo e gli utili di esercizio con la riserva di cui al seguente comma, saranno portati tutti a diminuzione del fondo di cui all'art. 3 di questo decreto (conto di garanzia) e la garanzia del tesoro sarà pertanto ridotta corrispondentemente, senza una contro partita di credito a favore dell'Istituto.

Dagli utili annuali netti potrà essere prelevata una quota non eccedente il 20 0[0 per la costituzione di un fondo di riserva per le ordinarie operazioni. Da tale quota potrà essere prelevato annualmente non oltre il 10 0[0 degli utili netti per i fini di beneficenza e di assistenza che siano ammessi dagli statuti degli enti.

Il fondo di riserva di cui a questo articolo rimarrà, in quanto non occorra per le perdite di gestione, vincolato agli effetti della garanzia dello Stato.

Quando il conto di garanzia risulti pareggiato, cesserà l'obbligo di corrispondere le anticipazioni di cui all'art. 5 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883.

Art. 6.

Le somme anticipate dal tesoro giusta l'art. 5 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, saranno rimborsate alla fine del periodo di garanzia di 25 anni assieme con l'interesse dell'1 1[2 per cento, che sarà portato a debito dell'Istituto alla fine di ogni anno solare, in aumento delle somme pagate dal tesoro. Su questi importi annualmente capitalizzati e portati a credito del tesoro, sarà calcolato l'interesse dell'1,50 0[0.

L'importo delle somme anticipate giusta questo articolo ed i relativi interessi saranno inscritti nella parte passiva dei bilanci degli Istituti in una partita a favore del tesoro, ed a formare la corrispondente contropartita saranno registrati in apposito conto da istituirsi nella parte attiva del bilancio.

Art. 7.

Le anticipazioni ricevute dagli Istituti ai termini dell'art. 4 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883, saranno tenute in evidenza in apposito conto nella parte passiva dei bilanci degli Istituti.

Art. 8.

Estinto il conto della garanzia di cui all'art. 3 di questo decreto le eventuali anticipazioni dipendenti da essa, ed in ogni modo non oltre i 25 anni, saranno rimborsate le somme avute dal tesoro ed i relativi interessi, giusta l'art. 5 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883.

Tale rimborso sarà effettuato con i fondi all'uopo accantonati e col fondo di riserva di cui all'art. 5 di questo decreto.

Art. 9.

Per le Società a capitale variabile, quali sono i Consorzi economici, registrati a garanzia limitata od illimitata, per capitale da riconoscersi nel passivo, sarà considerato l'importo delle quote ersate al 19 aprile 1919. Resta pertanto esclusa una ulteriore responsabilità dei consorziati per quanto concerne il disavanzo accertato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1883.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro 17 gennaio 1897, n. 9 8 marzo 1898, n. 47 per le guarentigie e il risanamento della circolazione cartacea;

Veduto il regolamento sui biglietti di Stato e di Banca, approvato dal R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508, modificato con decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1613;

Visto il Regio decreto 5 febbraio 1888, n. 5304, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti da lire 10, modificato coi regi decreti 1° aprile 1889, n. 6360, 11 settembre 1892, n. 495, 18 dicembre 1910. n. 904, 22 gennaio 1911, n. 62, 29 marzo 1914, n. 281 e coi decreti Luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 946, e 4 luglio 1918, n. 996;

Visto il Regio decreto 7 ottobre 1904, n. 556 col quale furono stabiliti i segni distintivi e caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati coi Regi decreti 2 aprile 1905, n. 117, 18 dicembre 1910, n. 904, 22 gennaio 1911, n. 62, e 29 marzo 1914, n. 281, e coi decreti Luogotenenziali 17. gennaio 1915, n. 946 e 4 luglio 1918, n. 996;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da L. 5 e 10 per fornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

DETERMINA:

È autorizzat la fabbricazione e l'emissione di un nuovo quantitativo di biglietti di Stato da L. 5 e da L. 10 del tipo attuale per un importo di lire 250 milioni (L. 250.000.000) da taglio da da lire 5 e di lire duecentomilioni (L. 200.000.000) del taglio da lire 10, occorrenti a rifornire il fondo di scorta dei logori e danneggiati, che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti col R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, per quanto riguarda quelli da L. 5 e col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, per quanto riguarda quelli da L. 10 e modificati poi con gli altr decreti Reali e Luogotenenziali sopracitati.

I biglietti da L. 5 saranno in numero di 50 milioni suddivisi in 500 serie composte ciascuna di 100.000 biglietti numerati progressivamente da 1 a 100.000.

I biglietti da L. 10 saranno in numero di 20.000.000 suddivisi in 200 serie, composte ciascuna di 100.000 biglietti, numerati pure da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1210, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano;

Visto l'art. 1 della citata legge, col quale è stato riservato al Ministero delle finanze di determinare il giorno in cui dovrà avere inizio la gestione governativa predetta;

DETERMINA:

La gestione del dazio di consumo nel comune di Venezia con Murano, da parte dell'Amministrazione dello Stato, avrà inizio dal giorno 1° aprile 1922.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 marzo 1922.

Il ministro
BERTONE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Con decreto di S.E. il ministro degli affari esteri, del 25 febbraio c. a., la R. agenzia consolare in Setubal, dipendente dal R consolato in Lisbona, è stata soppressa.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Astraudi Emilia, ufficiale telefonica a L. 4100+1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 22 giugno 1921.

Bovino Irene, nata Marana, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° luglio 1921.

Magrone Cristina, nata Balsamo, ufficiale telefonica a L. 4100+1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 28 ottobre 1921:

Rotellini Margherita, nata Paparini, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 agosto 1921.

Con R. decreto dell'8 novembre 1921:

Bianconi Giuseppina, nata Malandrini, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dall'8 ottobre 1921.

Con decreto Ministeriale 16 novembre 1921:

Biancone Teresa nata Paolini, ufficiale telefonica a L. 4100 più 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 3 ottobre 1921.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Galante Antonia nata Di Vivo, ufficiale telefonica a L. 4100 più 600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 ottobre 1921.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

D'Agostino Amalia nata Ravallese, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° novembre 1921.

Alessandri Maria nata Ginestra, ufficiale telefonica a L. 4100 più 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 13 novembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	5702	Papa Francesco fu Luigi, dom. a Novara, vincolata	L.	20 —
3,50 0[0	561452 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Iacona Concetta fu Giuseppe, ved. di Drogo Liborio, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta) . . Per la proprietà: Drogo Rosina fu Liborio, moglie di Mattina Giovanni, dom. in Terranova di Sicilia (Caltanissetta).	»	875 —
»	672244 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	»	70 —
»	561453 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Drogo Annetta fu Liborio, moglie di Di Bona Domenico, dom. come la precedente.	»	875 —
»	672243 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	»	70 —
»	569234 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Drogo Giovannina fu Liborio, moglie di Pancari Salvatore, dom. come la precedente	»	875 —
»	672241 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	»	70 —
»	569235 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Drogo Vincenzina fu Liborio, moglie di Vacirca Gaetano, dom. come la precedente	»	875 —
»	672242 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . Per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente	»	70 —
»	670240 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Rossi Luigi, Emilia, Carmelina, Ida, Giovannina e Maria di Carmine, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Agropoli (Salerno) . . . . Per l'usufrutto: Rossi Carmine di Luigi, dom. ad Agropoli	»	49 —
Cons. 5 0[0 vecchio	255693 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cimmino Pietro fu Cristoforo, dom. in Napoli. . . . . Per l'usufrutto: Bonito Gaetano di Raffaele	»	460 —
3,50 0[0	751910	Valle Pierino fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Isnardi Giuseppina, ved. di Valle Giuseppe, domic. in Alba (Cuneo)	»	17 50
Cons. 5 0[0	150116	Cirincione Rosa, Antonino e Salvatore fu Paolino, minori, sotto la patria potestà della madre Scordato Rosina, ved. di Cirincione Paolino, dom. in Bagheria (Palermo). . . .	»	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	650995	Parrocchia di San Lorenzo in Trinquelli, frazione del comune di Genga (Ancona) . . . . L.	199 50
»	593506	Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Maida (Catanzaro). Vincolata . . . . »	59 50
»	624317 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Fischer Enrico di Guglielmo . . . . » per l'usufrutto: Frediani Argene.	24 50
»	570216 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	77 —
»	756067 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Montesano Luigi di Eduardo . . . . » Per la proprietà: Montesano Carmine, Adelina ed Eduardo di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, e figli nascituri dal medesimo Montesano Luigi, nonchè dello stesso Montesano Luigi di Eduardo e Palo Antonietta fu Pasquale, coniugi, eredi indivisi, dom. in Vietri sul Mare Salerno).	70 —
»	130707	Comune di S. Giorgio Canavese (Torino) . . . . »	28 —
4,50 0[0	3426	Causa Pia Sottocornola, amministrata dalla Fabbriceria di Monguzzo (Como) . . . . »	132 —
»	3497 Assegno provv.	ntestata come la precedente . . . . »	2 54
3,50 0[0	714753 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Valan Angelo e Giovanni fu Luigi, Valan Eugenio, Romano, Vittorio ed Italia, nubile, fu Antonio, Valan Carlo di Giuseppe; Del Monego Maria fu Giovanni Battista, vedova di Antonio Valan, tutti eredi indivisi immediati e mediati di Valan Giovanni fu Angelo, domiciliati il Romano, l'Eugenio ed il Carlo a Roma, gli altri a Maniago (Udine) . . . . » Per l'usufrutto: congiuntamente ai signori Valan Eugenio ed altri.	437 50
»	393475 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Congiuntamente ai fratelli Valan Giovanni ed Angelo fu Luigi . . . . » Per la proprietà: Valan Angelo e Giovanni fu Luigi, Valan Eugenio, Alberto, Romano e Vittorio di Antonio, Valan Carlo di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, tutti in parti uguali e quali eredi indivisi di Valan Giovanni fu Angelo, dom. i due primi in Maniago (Udine) e gli altri in Roma.	437 50
»	352589	Congregazione di Carità di Mongurzo (Como) per legato Canzi per sussidi alle vedove più povere della parrocchia di San Biagio . . . . »	42 —
5 0[0	97352 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Roma Michele fu Antonio, dom. in Napoli » Per l'usufrutto: Roma Eliseo fu Antonio.	215 —
Cons. 5 0[0	68751	Andreotti Achille di Pietro, dom. a Lucca . . . . »	500 —
»	184061	Favorini Giovanni Battista fu Sebastiano, dom. in Manziana (Roma)	120 —
»	173313	Gagliardi Leona di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	615 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	173314	Gagliardi Ottorino di Vincenzo, minore, ecc., come la precedente . . . . »	615 —
3,50 0[0	639821	Scarrone Giulia di Sebastiano, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Altare (Genova) . . . . »	245 —
Cons 5 0[0	242957	Staderini Virginia di Alessandro, nubile, dom. a Roma . . . »	25,000 —
P N. 5 0[0	34023	Intestata come la precedente . . . . »	5,000 —
Cons. 5 0[0	51918 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Caccianiga Giuseppina fu Luca . . . . » Per la proprietà: Pio Istituto dei figli della Provvidenza in in Milano	2.850 —
»	8536 Polizza comb.	Tavanti Simone di Stefano, dom. a Campolmi (Arezzo) . . . . »	20 —

Roma, 28 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 24).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2340 — Data della ricevuta: 26 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mantillo Alfonso fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 obbligazioni debito redimibile — Ammontare del capitale L. 8500 — Consolidato 3.0[0 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data della ricevuta: 5 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Sindaco del comune di Alife — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 per cento — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3758 — Data della ricevuta: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Sammartino Giovanni Battista di Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Personale della giustizia militare.

Con decreto Ministeriale del 10 dicembre 1921:

I seguenti segretari, col titolo di segretari capi, sono ammessi, dal 1° dicembre 1920, allo stipendio annuo per ciascuno indicato:

Bonzani dott. Augusto, stipendio L. 8050.
Scalfati avv. Igino, stipendio L. 5600.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 10 ottobre 1921:

I seguenti farmacisti militari sono inscritti nel ruolo provvisorio a sensi dell'art. 10 della legge 7 aprile 1921, n. 3 7:

Chimico-farmacisti direttori.

Marenco cav. Vittorio.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 07	Dinari	—
Londra	86 04	Corone jugoslave	—
Svizzera	384 77	Belgio	165 —
Spagna	308 —	Olanda	—
Berlino	7 32	Pesos oro	—
Vienna	0 40	Pesos carta	—
Praga	35 25	New York	19 77

Oro . . . . 381 46.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Nota*
3,50 °/₀ netto (1906)	73 31	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	76 99	—

Il direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.